



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Seduta plenaria

A7-0319/2011

3.10.2011

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo

(COM(2010)0767 – C7-0003/2011 – 2010/0370(COD))

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relatore: Georgios Papastamkos

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	33
PROCEDURA.....	37

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo (COM(2010)0767 – C7-0003/2011 – 2010/0370(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0767),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 42 e 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0003/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 marzo 2011¹,
 - visto l'articolo 55 del proprio regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0319/2011),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C 132 del 3.5.2011, pag. 82.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Allo scopo di realizzare meglio gli obiettivi del regime a favore delle isole minori del Mar Egeo, il programma di sostegno deve includere misure che garantiscano l'approvvigionamento in prodotti agricoli nonché il mantenimento e lo sviluppo delle produzioni agricole locali. Occorre armonizzare il livello di programmazione e sistematizzare il partenariato fra la Commissione e lo Stato membro.

Emendamento

(4) Allo scopo di realizzare meglio gli obiettivi del regime a favore delle isole minori del Mar Egeo, il programma di sostegno deve includere misure che garantiscano l'approvvigionamento in prodotti agricoli nonché il mantenimento e lo sviluppo delle produzioni agricole locali. Occorre armonizzare il livello di programmazione e sistematizzare il partenariato fra la Commissione e lo Stato membro. ***La Commissione contribuirà all'elaborazione dei programmi di aiuti mediante lo scambio di buone pratiche e la definizione di indicatori quadro armonizzati per il controllo dell'attuazione dei programmi.***

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) In applicazione del principio di sussidiarietà ed in uno spirito di flessibilità – ambedue alla base dell'approccio di programmazione adottato per il regime a favore delle isole minori del Mar Egeo, le autorità designate dalla Grecia hanno facoltà di proporre modifiche del programma in modo da adattarlo alla realtà di queste isole. Animata dallo stesso spirito, la procedura di modifica del programma deve essere adeguata al livello di pertinenza di ciascun tipo di modifica.

Emendamento

(5) In applicazione del principio di sussidiarietà ed in uno spirito di flessibilità – ambedue alla base dell'approccio di programmazione adottato per il regime a favore delle isole minori del Mar Egeo, le autorità designate dalla Grecia hanno facoltà di proporre modifiche del programma in modo da adattarlo alla realtà di queste isole. ***Occorre incoraggiare a tale scopo una maggiore partecipazione da parte delle autorità locali e regionali competenti.*** Animata dallo stesso spirito, la

procedura di modifica del programma deve essere adeguata al livello di pertinenza di ciascun tipo di modifica.

Motivazione

Va incoraggiata una maggiore partecipazione da parte delle autorità locali e regionali dell'Egeo alla modifica e all'adattamento del programma secondo i bisogni e le esigenze reali degli occupati in agricoltura che risiedono nelle isole.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) I problemi che caratterizzano le isole dell'Egeo sono accentuati dall'esiguità delle isole in questione; per garantire l'efficacia delle misure proposte, è necessario che queste si applichino ***esclusivamente alle isole minori.***

Emendamento

(7) I problemi che caratterizzano le isole dell'Egeo sono accentuati dall'esiguità ***delle dimensioni*** delle isole in questione; per garantire l'efficacia delle misure proposte, è necessario che queste si applichino ***a tutte le isole dell'Egeo eccetto Creta e l'Eubea.***

Motivazione

Va chiarito che le misure in questione dovranno applicarsi a tutte le isole dell'Egeo tranne Creta e l'Eubea, che fanno eccezione per via delle loro grandi dimensioni.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Per realizzare efficacemente l'obiettivo di ridurre i prezzi nelle isole minori del Mar Egeo e di ovviare ai costi supplementari dovuti alla lontananza e all'insularità, salvaguardando nel contempo la competitività dei prodotti comunitari, è

Emendamento

(8) Per realizzare efficacemente l'obiettivo di ridurre i prezzi nelle isole minori del Mar Egeo e di ovviare ai costi supplementari dovuti alla lontananza e all'insularità, salvaguardando nel contempo la competitività dei prodotti comunitari, è

opportuno concedere aiuti per la fornitura di prodotti comunitari alle isole minori del Mar Egeo. Tali aiuti dovrebbero tenere conto dei costi aggiuntivi di trasporto verso le isole minori del Mar Egeo e, nel caso di fattori di produzione agricoli e di prodotti destinati alla trasformazione, dei costi aggiuntivi dovuti all'insularità e alle dimensioni ridotte delle isole.

opportuno concedere aiuti per la fornitura di prodotti comunitari alle isole minori del Mar Egeo. Tali aiuti dovrebbero tenere conto dei costi aggiuntivi di trasporto verso le isole minori del Mar Egeo, **dei costi supplementari da sostenere per esportare verso paesi terzi** e, nel caso di fattori di produzione agricoli e di prodotti destinati alla trasformazione, dei costi aggiuntivi dovuti all'insularità e alle dimensioni ridotte delle isole.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Onde evitare speculazioni nocive per gli utenti finali nelle isole minori del Mar Egeo, occorre precisare che soltanto i prodotti di qualità sana, leale e mercantile possono beneficiare del regime specifico di approvvigionamento.

Emendamento

soppresso

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Per quanto riguarda i prodotti trasformati, vanno autorizzati gli scambi fra le isole minori del Mar Egeo in modo che esse possano instaurare scambi fra loro. Sarebbe opportuno inoltre tener conto delle correnti di scambi nell'ambito del commercio regionale e delle esportazioni nonché degli invii tradizionali con il resto dell'Unione o i paesi terzi e, pertanto, autorizzare l'esportazione dei prodotti trasformati corrispondenti ai flussi di scambi tradizionali.

Emendamento

(11) Per quanto riguarda i prodotti trasformati, vanno autorizzati gli scambi fra le isole minori del Mar Egeo **e ridotti i costi di trasporto** in modo che esse possano instaurare scambi fra loro. Sarebbe opportuno inoltre tener conto delle correnti di scambi nell'ambito del commercio regionale e delle esportazioni nonché degli invii tradizionali con il resto dell'Unione o i paesi terzi e, pertanto, autorizzare l'esportazione dei prodotti trasformati corrispondenti ai flussi di scambi

tradizionali.

Motivazione

Per omogeneità e coerenza con l'emendamento proposto al considerando 4.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

(14) La politica dell'Unione a sostegno delle produzioni locali nelle isole minori del Mar Egeo, istituita dal regolamento (CE) n. 1405/2006, ha interessato una molteplicità di prodotti e di misure che ne hanno favorito la produzione, la commercializzazione o la trasformazione. Tali misure si sono dimostrate efficaci ed hanno consentito il mantenimento dello sviluppo delle attività agricole. L'Unione dovrebbe continuare a sostenere queste produzioni, che rappresentano un fattore essenziale per l'equilibrio ambientale, sociale ed economico delle isole minori del Mar Egeo. L'esperienza ha dimostrato che, al pari della politica di sviluppo rurale, un più stretto partenariato con le autorità locali può consentire di cogliere in modo più mirato le problematiche specifiche delle isole interessate. È quindi opportuno continuare a sostenere le produzioni locali attraverso un programma di sostegno, elaborato per la prima volta dal regolamento (CE) n. 1405/2006.

Emendamento

(14) La politica dell'Unione a sostegno delle produzioni locali nelle isole minori del Mar Egeo, istituita dal regolamento (CE) n. 1405/2006, ha interessato una molteplicità di prodotti e di misure che ne hanno favorito la produzione, la commercializzazione o la trasformazione. Tali misure si sono dimostrate efficaci ed hanno consentito il mantenimento dello sviluppo delle attività agricole. L'Unione dovrebbe continuare a sostenere queste produzioni, che rappresentano un fattore essenziale per l'equilibrio ambientale, sociale ed economico delle isole minori del Mar Egeo. L'esperienza ha dimostrato che, al pari della politica di sviluppo rurale, un più stretto partenariato con le autorità locali può consentire di cogliere in modo più mirato le problematiche specifiche delle isole interessate. È quindi opportuno continuare a sostenere le produzioni locali attraverso un programma di sostegno, elaborato per la prima volta dal regolamento (CE) n. 1405/2006, ***che costituisce un modello efficace per l'elaborazione di un regime di aiuto specifico anche per le isole minori della Sicilia, caratterizzate da condizioni ambientali e socioeconomiche analoghe a quelle delle isole minori del Mar Egeo.***

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) Occorre determinare anche gli elementi minimi che devono essere inclusi nel programma di sostegno per definire le misure specifiche a favore del trasporto dalle isole di prodotti agricoli non trasformati e trasformati.

Motivazione

È necessario fornire un sostegno per il trasporto dalle isole minori dell'Egeo dei prodotti agricoli non trasformati e trasformati, soggetti a un doppio svantaggio concorrenziale per via dell'elevato costo delle materie prime e del successivo trasporto dei prodotti stessi. Questa proposta segue la logica che sta alla base delle disposizioni del regolamento volte a compensare lo svantaggio competitivo insito nei maggiori costi della fornitura di materie prime alle isole.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Ai fini **della sua** applicazione, **il programma di sostegno può contenere anche misure destinate a finanziare studi, progetti dimostrativi, corsi di formazione nonché prestazioni di assistenza tecnica.**

(16) Ai fini **dell'**applicazione del programma di sostegno, **è necessario consentire in futuro il collegamento degli aiuti alla produzione.**

Motivazione

Per garantire un'utilizzazione quanto più possibile efficace del programma di sostegno, e dati i limitati importi dei fondi pubblici disponibili, è necessario collegare le sovvenzioni alla produzione. Per quanto riguarda il cofinanziamento di studi, progetti dimostrativi, corsi di formazione e prestazioni di assistenza tecnica, è possibile ricorrere anche ad altri programmi.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione

(17) I produttori agricoli delle isole minori del Mar Egeo vanno incoraggiati a fornire prodotti di qualità *ed a favorirne* la commercializzazione.

Emendamento

(17) I produttori agricoli delle isole minori del Mar Egeo vanno incoraggiati a fornire prodotti di qualità, *facendo il maggior uso possibile del materiale genetico e di moltiplicazione locale, ad applicare i modelli comunitari di coltivazione biologica e ad impiegare i metodi colturali tradizionali, e va favorita* la commercializzazione *di tali prodotti, in particolare a livello locale, sfruttando le opportunità offerte dallo sviluppo di altri settori, come il turismo. Le misure di sostegno devono avere lo scopo di assicurare la produzione di prodotti agricoli locali, che per la maggior parte sono prodotti tradizionali a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta.*

Motivazione

I produttori agricoli vanno incoraggiati ad applicare i modelli comunitari di coltura biologica come pure i metodi colturali tradizionali (ad esempio terrazzamenti, muri a secco, bacini imbriferi), contribuendo alla loro salvaguardia quali elementi della cultura popolare delle isole. Si propone inoltre di collegare la corresponsione degli aiuti alla produzione. Le misure di sostegno hanno lo scopo di assicurare la produzione di prodotti locali che per la maggior parte sono prodotti tradizionali a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) Va posto l'accento sulla preservazione del patrimonio culturale che si esprime nelle caratteristiche fisiche e tradizionali dei metodi di produzione agricola.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Può essere accordata una deroga alla prassi costante della Commissione di non autorizzare aiuti di Stato al funzionamento nel settore della produzione, della trasformazione *e* della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato, al fine di ovviare alle difficoltà specifiche della produzione agricola delle isole minori del Mar Egeo, dovute alla lontananza, all'insularità, alla superficie ridotta, al rilievo, al clima *ed* alla dipendenza economica da un piccolo numero di prodotti.

Emendamento

(18) Può essere accordata una deroga alla prassi costante della Commissione di non autorizzare aiuti di Stato al funzionamento nel settore della produzione, della trasformazione, della commercializzazione *e del trasporto* dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato, al fine di ovviare alle difficoltà specifiche della produzione agricola delle isole minori del Mar Egeo, dovute alla lontananza, all'insularità, all'ultraperifericità, alla superficie ridotta, al rilievo, al clima, alla dipendenza economica da un numero limitato di prodotti *e alla distanza dai mercati*.

Motivazione

È necessario fornire un sostegno per il trasporto dalle isole minori dell'Egeo dei prodotti agricoli non trasformati e trasformati, soggetti a un doppio svantaggio concorrenziale per via dell'elevato costo delle materie prime e del successivo trasporto dei prodotti stessi. Questa proposta segue la logica che sta alla base delle disposizioni del regolamento volte a compensare lo svantaggio competitivo insito nei maggiori costi della fornitura di materie prime alle isole.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) Il programma di sostegno deve comprendere azioni a beneficio soprattutto dei prodotti agricoli tradizionali, che tendono a scomparire a causa dei costi di produzione economicamente insostenibili. Dato che un gran numero di prodotti agricoli tradizionali non è stato ancora incluso nel

regime di sostegno e che la percentuale di assorbimento dei prodotti già coperti da esso è particolarmente elevata, è necessario aumentare la dotazione complessiva del regime.

Motivazione

Vi è un gran numero di prodotti agricoli tradizionali che non sono ancora compresi nel regime di sostegno. La loro produzione tende a scomparire a causa dei costi estremamente elevati che comporta. Dato che la percentuale di utilizzazione dei fondi previsti nel precedente quinquennio è stata particolarmente elevata, occorre aumentare la dotazione complessiva del regime al fine di favorire il più possibile la coltivazione di un gran numero di prodotti agricoli.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Dal 2007 in poi, il fabbisogno in prodotti essenziali è aumentato nelle isole minori del Mar Egeo a causa dell'incremento del patrimonio zootecnico e della pressione demografica. Occorre *anche* aumentare la parte dei fondi che la Grecia può utilizzare per il regime specifico di approvvigionamento delle isole minori del Mar Egeo.

Emendamento

(20) Dal 2007 in poi, il fabbisogno in prodotti essenziali è aumentato nelle isole minori del Mar Egeo a causa dell'incremento del patrimonio zootecnico, ***dell'abbandono del settore primario a causa dei costi di produzione esorbitanti e della pressione demografica e turistica.*** Occorre *perciò* aumentare la parte dei fondi che la Grecia può utilizzare per il regime specifico di approvvigionamento delle isole minori del Mar Egeo. ***L'aumento non deve però andare a scapito dei fondi destinati al rafforzamento della produzione agricola locale, e deve pertanto essere accompagnato da un aumento degli importi stanziati a sostegno di tale produzione.***

Motivazione

La proposta della Commissione di aumentare la parte dei fondi destinati allo specifico regime di approvvigionamento non deve avvenire a spese degli aiuti al rafforzamento della produzione locale. Di conseguenza sarà opportuno aumentare proporzionalmente anche l'importo destinato a sostenere la produzione agricola locale.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) La Commissione dev'essere tenuta a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2016, una relazione generale sull'impatto delle misure prese per l'attuazione del presente regolamento, accompagnata, se del caso, da opportune raccomandazioni. La Commissione dovrà eventualmente esaminare la possibilità di includere in tali raccomandazioni un programma di sviluppo sostenibile integrato che tenga conto del patrimonio culturale e dell'importanza ambientale delle isole minori dell'Egeo e delle questioni e dei problemi che sono una conseguenza specifica della loro particolare posizione geografica e situazione ambientale, come pure dell'aumento dell'immigrazione clandestina.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22) La Commissione dovrebbe avere la facoltà di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato, onde completare o modificare taluni elementi non essenziali del presente regolamento. Vanno delimitati i settori per i quali tale potere potrà essere esercitato nonché le condizioni alle quali la delegazione dovrà essere soggetta.

(22) Al fine di garantire il corretto funzionamento del regime istituito dal presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i

lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Motivazione

L'emendamento utilizza la formulazione delle "disposizioni standard" concordate tra le istituzioni per gli atti delegati.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Per garantire un'uniforme applicazione del regime a favore delle isole minori del Mar Egeo con altri regimi simili nonché di evitare distorsioni di concorrenza o discriminazioni fra gli operatori, ***la Commissione dovrebbe avere la facoltà di adottare atti di esecuzione conformemente all'articolo 291, paragrafo 2, del trattato. È quindi possibile conferire*** alla Commissione competenze ***d'***esecuzione ***in virtù della suddetta disposizione*** soprattutto per quanto riguarda le ***condizioni uniformi*** in base alle quali i prodotti oggetto del regime specifico di approvvigionamento entrano, escono e circolano liberamente nelle isole minori del Mar Egeo, le ***condizioni uniformi*** di attuazione del programma nonché le caratteristiche minime dei controlli che la Grecia deve attuare.

Emendamento

(23) Per garantire un'uniforme applicazione del regime a favore delle isole minori del Mar Egeo con altri regimi simili nonché di evitare distorsioni di concorrenza o discriminazioni fra gli operatori, ***dovrebbero essere conferite*** alla Commissione competenze ***di*** esecuzione, soprattutto per quanto riguarda le ***regole standard*** in base alle quali i prodotti oggetto del regime specifico di approvvigionamento entrano, escono e circolano liberamente nelle isole minori del Mar Egeo, le ***regole standard*** di attuazione del programma nonché le caratteristiche minime dei controlli che la Grecia deve attuare. ***Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione****.

Motivazione

L'emendamento utilizza la formulazione delle "disposizioni standard" concordate tra le istituzioni per gli atti di esecuzione. Viene inoltre sostituito il termine "condizioni", in quanto è un termine utilizzato per gli atti delegati e non per quelli di esecuzione.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il presente regolamento adotta misure specifiche nel settore agricolo per rimediare alle difficoltà causate dall'isolamento, dalla lontananza, dall'insularità e dalla superficie ridotta delle isole minori del Mar Egeo, in appresso denominate «isole minori».

Emendamento

1. Il presente regolamento adotta misure specifiche nel settore agricolo per rimediare alle difficoltà causate dall'isolamento, dalla lontananza, dall'insularità, **dalla distanza dai mercati** e dalla superficie ridotta delle isole minori del Mar Egeo, in appresso denominate «isole minori».

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) preservare e sviluppare l'attività agricola delle isole minori, inclusa la produzione, la trasformazione *e* la commercializzazione dei prodotti locali.

Emendamento

b) preservare e sviluppare l'attività agricola delle isole minori, inclusa la produzione, la trasformazione, la commercializzazione **e il trasporto** dei prodotti locali, **non trasformati e trasformati**.

Motivazione

È necessario fornire un sostegno per il trasporto dalle isole minori dell'Egeo dei prodotti agricoli non trasformati e trasformati, soggetti a un doppio svantaggio concorrenziale per via dell'elevato costo delle materie prime e del successivo trasporto dei prodotti stessi. Questa proposta segue la logica che sta alla base delle disposizioni del regolamento volte a compensare lo svantaggio competitivo insito nei maggiori costi della fornitura di materie prime alle isole.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il programma di sostegno è stabilito al livello geografico ritenuto più appropriato dalla Grecia. Esso è elaborato dalle competenti autorità agricole designate dal suddetto Stato membro il quale, previa consultazione delle autorità e delle organizzazioni competenti al livello territoriale appropriato, lo trasmette alla Commissione per approvazione conformemente all'articolo 6.

Emendamento

2. Il programma di sostegno è stabilito al livello geografico ritenuto più appropriato dalla Grecia. Esso è elaborato dalle competenti autorità agricole designate dal suddetto Stato membro il quale, previa consultazione delle autorità **locali e regionali** e delle organizzazioni competenti al livello territoriale appropriato, lo trasmette alla Commissione per approvazione conformemente all'articolo 6.

Motivazione

Va incoraggiata una maggiore partecipazione da parte delle autorità locali e regionali dell'Egeo alla modifica e all'adattamento del programma secondo i bisogni e le esigenze reali degli occupati in agricoltura che risiedono nelle isole.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

La Commissione **valuta il** programma di sostegno proposto **e decide** in merito alla sua approvazione **mediante atto di esecuzione**.

Emendamento

La Commissione, **previa valutazione del** programma di sostegno proposto, **adotta atti di esecuzione con cui decide** in merito alla sua approvazione. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 2.**

Motivazione

L'emendamento utilizza la formulazione delle "disposizioni standard" concordate tra le istituzioni per gli atti di esecuzione.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. In funzione della valutazione annua *di* esecuzione delle misure incluse nel programma di sostegno, la Grecia può sottoporre alla Commissione alcune proposte per la loro modifica nell'ambito della dotazione finanziaria di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 3, per meglio adeguarle alle esigenze delle isole minori ed alla strategia proposta. La Commissione adotta **mediante atto** di esecuzione le modalità uniformi per la presentazione delle proposte di modifica del programma.

Emendamento

2. In funzione della valutazione annua *dell'*esecuzione delle misure incluse nel programma di sostegno, la Grecia può sottoporre alla Commissione alcune proposte per la loro modifica nell'ambito della dotazione finanziaria di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 3, per meglio adeguarle alle esigenze delle isole minori ed alla strategia proposta. La Commissione adotta **atti** di esecuzione **concernenti** le modalità uniformi per la presentazione delle proposte di modifica del programma. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 2.**

Motivazione

L'emendamento utilizza la formulazione delle "disposizioni standard" concordate tra le istituzioni per gli atti di esecuzione.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Per tener conto dei diversi tipi di modifiche proposte nonché delle scadenze entro le quali occorre attuarle, la Commissione **determina, mediante atto delegato**, la procedura di approvazione delle modifiche.

Emendamento

3. Per tener conto dei diversi tipi di modifiche proposte nonché delle scadenze entro le quali occorre attuarle, la Commissione **adotta atti delegati in conformità dell'articolo 22 con cui determina** la procedura di approvazione delle modifiche.

Motivazione

Si utilizza qui la formulazione delle "disposizioni standard" concordate tra le istituzioni per quanto riguarda gli atti delegati.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 7 – comma 1

Testo della Commissione

La Grecia procede alle verifiche del caso mediante controlli amministrativi ed in loco. Per garantire un'applicazione uniforme, la Commissione adotta, **con atto** di esecuzione, le caratteristiche minime dei controlli che la Grecia deve applicare.

Emendamento

La Grecia procede alle verifiche del caso mediante controlli amministrativi ed in loco. Per garantire un'applicazione uniforme, la Commissione adotta **atti** di esecuzione **con cui determina** le caratteristiche minime dei controlli che la Grecia deve applicare. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 2.**

Motivazione

Si utilizza qui la formulazione delle "disposizioni standard" concordate tra le istituzioni per quanto riguarda gli atti di esecuzione.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti degli operatori a partecipare al regime specifico di approvvigionamento, la Commissione determina, **mediante atto delegato**, le condizioni per l'iscrizione degli operatori nel registro e, ove necessario, impone la costituzione di una garanzia per il rilascio dei titoli.

Emendamento

2. Al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti degli operatori a partecipare al regime specifico di approvvigionamento, la Commissione **adotta atti delegati in conformità dell'articolo 22 con cui** determina le condizioni per l'iscrizione degli operatori nel registro e, ove necessario, impone la costituzione di una garanzia per il rilascio dei titoli.

Motivazione

Si utilizza qui la formulazione delle "disposizioni standard" concordate tra le istituzioni per quanto riguarda gli atti delegati.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione adotta, **mediante atto** di esecuzione, tutte le misure necessarie a garantire l'applicazione uniforme da parte della Grecia del presente articolo *relativo*, in modo particolare, *all'applicazione* del regime dei titoli, tranne la costituzione della cauzione relativa ai titoli e gli impegni assunti dagli operatori al momento della registrazione.

Emendamento

3. La Commissione adotta **atti** di esecuzione **con cui determina** tutte le misure necessarie a garantire l'applicazione uniforme da parte della Grecia del presente articolo *per quanto riguarda*, in modo particolare, *l'applicazione* del regime dei titoli, tranne la costituzione della cauzione relativa ai titoli e gli impegni assunti dagli operatori al momento della registrazione. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 2.**

Motivazione

Si utilizza qui la formulazione delle "disposizioni standard" concordate tra le istituzioni per quanto riguarda gli atti di esecuzione.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Per garantire l'applicazione uniforme del paragrafo 1, la Commissione adotta, mediante **atto** di esecuzione, le modalità della sua attuazione e, in particolare, le **condizioni per** il controllo da parte dello Stato membro delle effettive ripercussioni del vantaggio fino all'utilizzatore finale.

Emendamento

2. Per garantire l'applicazione uniforme del paragrafo 1, la Commissione adotta, mediante **atti** di esecuzione, le modalità della sua attuazione e, in particolare, le **regole** per il controllo da parte dello Stato membro delle effettive ripercussioni del vantaggio fino all'utilizzatore finale. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25,**

paragrafo 2.

Motivazione

Si utilizza qui la formulazione delle "disposizioni standard" concordate tra le istituzioni per quanto riguarda gli atti di esecuzione. Viene inoltre sostituito il termine "condizioni", in quanto è un termine utilizzato per gli atti delegati e non per quelli di esecuzione.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. I prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento possono essere oggetto di un'esportazione verso i paesi terzi o di una spedizione verso il resto dell'Unione soltanto in condizioni uniformi, stabilite dalla Commissione mediante atto di esecuzione.

Emendamento

1. La Commissione adotta atti di esecuzione con cui stabilisce regole uniformi per l'esportazione verso i paesi terzi dei prodotti che beneficiano di un regime specifico di approvvigionamento e per la loro spedizione verso il resto dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

I prodotti che non rispettano tali regole uniformi non possono essere esportati.

Motivazione

Si utilizza qui la formulazione delle "disposizioni standard" concordate tra le istituzioni per quanto riguarda gli atti di esecuzione.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Tali **condizioni** includono, segnatamente, il rimborso dell'aiuto percepito in base al regime specifico di approvvigionamento.

Emendamento

Tali **regole** includono, segnatamente, il rimborso dell'aiuto percepito in base al regime specifico di approvvigionamento.

Motivazione

Viene sostituito il termine "condizioni", in quanto è un termine utilizzato per gli atti delegati e

non per quelli di esecuzione.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) i quali sono esportati verso i paesi terzi o spediti verso il resto dell'Unione entro i limiti dei quantitativi corrispondenti alle spedizioni tradizionali ed alle esportazioni tradizionali. ***Tali quantitativi sono fissati dalla Commissione mediante atto di esecuzione;***

Emendamento

a) i quali sono esportati verso i paesi terzi o spediti verso il resto dell'Unione entro i limiti dei quantitativi corrispondenti alle spedizioni tradizionali ed alle esportazioni tradizionali;

Motivazione

Si utilizza qui la formulazione delle "disposizioni standard" concordate tra le istituzioni per quanto riguarda gli atti di esecuzione.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) i quali sono esportati verso i paesi terzi nell'ambito di un commercio regionale conformemente alle destinazioni e alle ***condizioni*** che la Commissione deve determinare ***mediante atto di esecuzione;***

Emendamento

b) i quali sono esportati verso i paesi terzi nell'ambito di un commercio regionale conformemente alle destinazioni e alle ***modalità*** che la Commissione deve determinare;

Motivazione

Si utilizza qui la formulazione delle "disposizioni standard" concordate tra le istituzioni per quanto riguarda gli atti di esecuzione. Viene inoltre sostituito il termine "condizioni", in quanto è un termine utilizzato per gli atti delegati e non per quelli di esecuzione.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione adotta atti di esecuzione con cui fissa i limiti dei quantitativi dei prodotti di cui alla lettera a) e le modalità di cui al punto b). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Motivazione

Si utilizza qui la formulazione delle "disposizioni standard" concordate tra le istituzioni per quanto riguarda gli atti di esecuzione.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Allo scopo di individuare con esattezza il beneficio derivante dall'applicazione del regime specifico di approvvigionamento al commercio tradizionale, la Commissione stabilisce, ***mediante atto delegato***, le condizioni alle quali debbono rispondere le operazioni che possono dare luogo ad una spedizione tradizionale od esportazione tradizionale.

3. Allo scopo di individuare con esattezza il beneficio derivante dall'applicazione del regime specifico di approvvigionamento al commercio tradizionale, la Commissione ***adotta atti delegati in conformità dell'articolo 22 con cui*** stabilisce le condizioni alle quali debbono rispondere le operazioni che possono dare luogo ad una spedizione tradizionale od esportazione tradizionale.

Motivazione

Si utilizza qui la formulazione delle "disposizioni standard" concordate tra le istituzioni per

quanto riguarda gli atti delegati.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Onde garantire un'applicazione uniforme di tale disposizione, la Commissione adotta, **mediante atto** di esecuzione, le caratteristiche minime dei controlli che la Grecia deve applicare.

Emendamento

Onde garantire un'applicazione uniforme di tale disposizione, la Commissione adotta **atti** di esecuzione **con cui stabilisce** le caratteristiche minime dei controlli che la Grecia deve applicare. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 2.**

Motivazione

Si utilizza qui la formulazione delle "disposizioni standard" concordate tra le istituzioni per quanto riguarda gli atti di esecuzione.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Allo scopo di assicurare il rispetto dei propri obblighi da parte degli operatori che prendono parte al regime, la Commissione **determina, mediante atto delegato**, le condizioni necessarie all'applicazione del primo comma e *l'espletamento* delle nuove domande di titoli dell'operatore.

Emendamento

Allo scopo di assicurare il rispetto dei propri obblighi da parte degli operatori che prendono parte al regime, la Commissione **adotta atti delegati in conformità dell'articolo 22 con cui stabilisce** le condizioni necessarie all'applicazione del primo comma e *all'espletamento* delle nuove domande di titoli dell'operatore.

Motivazione

Si utilizza qui la formulazione delle "disposizioni standard" concordate tra le istituzioni per quanto riguarda gli atti delegati.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione adotta, *mediante* atto di esecuzione, le *condizioni* uniformi *di versamento degli* aiuti di cui al paragrafo 2.

Emendamento

3. La Commissione adotta *atti di* esecuzione *con cui stabilisce* le *modalità* uniformi *per gli* aiuti di cui al paragrafo 2. *L'atto di esecuzione in questione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 2.*

Motivazione

Si utilizza qui la formulazione delle "disposizioni standard" concordate tra le istituzioni per quanto riguarda gli atti di esecuzione. Viene inoltre sostituito il termine "condizioni", in quanto è un termine utilizzato per gli atti delegati e non per quelli di esecuzione.

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

4. Il programma può comprendere misure di sostegno alla produzione, alla trasformazione *o* alla commercializzazione di prodotti agricoli delle isole minori.

Emendamento

4. Il programma può comprendere misure di sostegno alla produzione, alla trasformazione, alla commercializzazione *e al trasporto* di prodotti agricoli *non trasformati e trasformati* delle isole minori.

Motivazione

È necessario fornire un sostegno per il trasporto dalle isole minori dell'Egeo dei prodotti agricoli non trasformati e trasformati, soggetti a un doppio svantaggio concorrenziale per via dell'elevato costo delle materie prime e del successivo trasporto dei prodotti stessi. Questa proposta segue la logica che sta alla base delle disposizioni del regolamento volte a compensare lo svantaggio competitivo insito nei maggiori costi della fornitura di materie prime alle isole.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione

Per sostenere la commercializzazione dei prodotti al di fuori della loro regione di produzione, **la** Commissione **può** adottare, **mediante atto delegato**, le condizioni per determinare l'importo dell'aiuto concesso a titolo della commercializzazione e, se del caso, i quantitativi massimi che possono essere oggetto di tale aiuto.

Emendamento

Per sostenere la commercializzazione **e il trasporto** dei prodotti **non trasformati e trasformati** al di fuori della loro regione di produzione, **alla** Commissione **è conferito il potere di** adottare **atti delegati in conformità dell'articolo 22 per quanto concerne** le condizioni per determinare l'importo dell'aiuto concesso a titolo della commercializzazione **e del trasporto** e, se del caso, i quantitativi massimi che possono essere oggetto di tale aiuto.

Motivazione

È necessario fornire un sostegno per il trasporto dalle isole minori dell'Egeo dei prodotti agricoli non trasformati e trasformati, soggetti a un doppio svantaggio concorrenziale per via dell'elevato costo delle materie prime e del successivo trasporto dei prodotti stessi. Questa proposta segue la logica che sta alla base delle disposizioni del regolamento volte a compensare lo svantaggio competitivo insito nei maggiori costi della fornitura di materie prime alle isole.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Per i prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato, ai quali si applicano gli articoli 107, 108 e 109 del suddetto trattato, la Commissione può autorizzare, a norma dell'articolo 108 del trattato, nei settori della produzione, della trasformazione **e** della commercializzazione di tali prodotti, aiuti al funzionamento volti ad ovviare alle difficoltà specifiche della produzione agricola nelle isole minori, dovute alla lontananza, all'insularità, alla superficie ridotta, al rilievo, al clima **e** alla dipendenza economica *rispetto ad* un esiguo di prodotti.

Emendamento

1. Per i prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato, ai quali si applicano gli articoli 107, 108 e 109 del suddetto trattato, la Commissione può autorizzare, a norma dell'articolo 108 del trattato, nei settori della produzione, della trasformazione, della commercializzazione **e del trasporto** di tali prodotti, aiuti al funzionamento volti ad ovviare alle difficoltà specifiche della produzione agricola nelle isole minori, dovute *all'isolamento*, alla lontananza, all'insularità, alla superficie ridotta, al rilievo, al clima, alla dipendenza economica *da* un esiguo *numero* di prodotti **e alla**

distanza dai mercati.

Motivazione

È necessario fornire un sostegno per il trasporto dalle isole minori dell'Egeo dei prodotti agricoli non trasformati e trasformati, soggetti a un doppio svantaggio concorrenziale per via dell'elevato costo delle materie prime e del successivo trasporto dei prodotti stessi. Questa proposta segue la logica che sta alla base delle disposizioni del regolamento volte a compensare lo svantaggio competitivo insito nei maggiori costi della fornitura di materie prime alle isole.

Emendamento 40

**Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. L'Unione finanzia le misure di cui ai capi III e IV del presente regolamento per un importo annuo massimo di **23,93 milioni** di EUR.

Emendamento

2. L'Unione finanzia le misure di cui ai capi III e IV del presente regolamento per un importo annuo massimo di **31,11 milioni** di EUR.

Motivazione

L'importo annuo massimo è aumentato di 7,18 milioni di euro per sostenere la coltivazione di un maggior numero di prodotti e potenziare il regime specifico di approvvigionamento (RSA). L'importo finale dell'aumento è ottenuto calcolando un aumento del 30% dell'importo previsto dal regime esistente come massimale per l'RSA e del 30% dell'importo destinato al sostegno della produzione locale, il quale è calcolato sottraendo dalla dotazione complessiva l'importo previsto come massimale per l'RSA.

Emendamento 41

**Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 1**

Testo della Commissione

1. La dotazione assegnata annualmente per finanziare il regime specifico di approvvigionamento di cui al capo III non può essere superiore a **6,56 milioni** di EUR.

Emendamento

1. La dotazione assegnata annualmente per finanziare il regime specifico di approvvigionamento di cui al capo III non può essere superiore a **7,11 milioni** di EUR.

Motivazione

Si propone di aumentare la dotazione assegnata annualmente per finanziare il regime specifico di approvvigionamento del 30% per via della forte domanda della misura in questione. Tale aumento non dovrà aver luogo a spese della dotazione assegnata al sostegno della produzione agricola locale.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

La Commissione **stabilisce, mediante atto** di esecuzione, le **condizioni** uniformi **in base alle** quali la Grecia può modificare la distribuzione delle risorse assegnate ogni anno ai diversi prodotti che usufruiscono **dei prodotti ammessi al** regime specifico di approvvigionamento.

Emendamento

La Commissione **adotta atti** di esecuzione **con cui stabilisce** le **modalità** uniformi **secondo le** quali la Grecia può modificare la distribuzione delle risorse assegnate ogni anno ai diversi prodotti che usufruiscono **del** regime specifico di approvvigionamento.

Motivazione

Si utilizza qui la formulazione delle "disposizioni standard" concordate tra le istituzioni per quanto riguarda gli atti di esecuzione.

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 21

Testo della Commissione

Competenze della Commissione

Allorché delle competenze sono fornite alla Commissione, essa agisce conformemente alla procedura di cui all'articolo 22, se si tratta degli atti delegati e conformemente alla procedura di cui all'articolo 25, se si tratta di atti di esecuzione.

Emendamento

soppresso

Motivazione

Il rinvio degli articoli 22 e 25 è già contenuto nelle "disposizioni standard" utilizzate in

articoli precedenti per gli atti delegati e di esecuzione.

Emendamento 44

Proposta di regolamento Articolo 22

Testo della Commissione

1. Il potere di adottare atti delegati **di cui al presente regolamento** è conferito alla Commissione **per un periodo indeterminato**.

2. **Non appena adotta un atto delegato, la Commissione deve notificarlo contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.**

3. **Il potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione è soggetto alle disposizioni di cui agli articoli 23 e 24.**

Emendamento

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione **alle condizioni di cui al presente articolo**.

2. **Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 11, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 3, all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 4, e all'articolo 18, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di 5 anni a decorrere dal ...*. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

3. **La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 11, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 3, all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 4, e all'articolo 18, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere specificata nella decisione stessa. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. La decisione non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.**

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 3, dell'articolo 14, paragrafo 2, dell'articolo 15, paragrafo 4, e dell'articolo 18, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

** Data di entrata in vigore del presente regolamento.*

Motivazione

Si utilizza qui la formulazione delle "disposizioni standard" concordate tra le istituzioni per quanto riguarda gli atti delegati.

Emendamento 45

Proposta di regolamento Articolo 23

Testo della Commissione

Emendamento

Revoca della delega

soppresso

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare in qualsiasi momento la delega dei poteri di cui all'articolo 22, paragrafo 1.

2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere se intende revocare la delega di potere informa

l'altro legislatore e la Commissione al più tardi un mese prima di prendere una decisione definitiva, elencando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca nonché le eventuali ragioni di tale revoca.

3. La decisione di revoca mette termine alla delega dei poteri specificati in tale decisione. Essa prende effetto immediatamente oppure ad una data ulteriore che essa precisa. Essa non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Motivazione

Coperto dall'articolo 22.

Emendamento 46

Proposta di regolamento Articolo 24

Testo della Commissione

Emendamento

Obiezioni agli atti delegati

soppresso

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni avverso l'atto delegato entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo e del Consiglio, questo termine è prolungato di un mese.

2. Se, allo scadere di detto termine, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni avverso l'atto delegato o se, prima di tale data, il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della propria decisione di non sollevare obiezioni, l'atto delegato entra in vigore alla data stabilita nelle sue disposizioni.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio

sollevano obiezioni avverso l'atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni avverso l'atto delegato deve esporne le ragioni.

Motivazione

Coperto dall'articolo 22.

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 25

Testo della Commissione

Atti di esecuzione – comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato dei pagamenti diretti *istituiti* con l'articolo 141 del regolamento (CE) n. 73/2009.

2. ***Allorché gli atti di esecuzione sono adottati in virtù del presente regolamento, l'articolo [5] del regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy] (da completare in seguito all'adozione del regolamento sulle modalità di controllo di cui all'articolo 291, paragrafo 3, del TFUE, attualmente in discussione in seno al PE ed al Consiglio) è d'applicazione (procedura di esame).***

Emendamento

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato dei pagamenti diretti *istituito* con l'articolo 141 del regolamento (CE) n. 73/2009. ***Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.***

2. ***Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.***

Motivazione

Si utilizza qui la formulazione delle "disposizioni standard" concordate tra le istituzioni per quanto riguarda gli atti di esecuzione.

MOTIVAZIONE

1. Quadro regolamentare e breve inquadramento storico

A norma dell'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione costituisce un fattore importante per il suo sviluppo armonioso ed equilibrato. L'azione dell'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite, in particolare quelle insulari, transfrontaliere e di montagna.

Nel 1989 e nel 1991 il Consiglio ha approvato i programmi noti come POSEI ("programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità").

Nel 1993 un programma analogo è stato istituito per le isole minori del mar Egeo. Sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo di Rodi del dicembre 1988, la Commissione ha elaborato un programma d'azione per ovviare alle condizioni particolari create dalla discontinuità territoriale, dalla lontananza e dalla frammentazione delle isole dell'Egeo. Il sostegno comunitario alle "isole minori" dell'Egeo riguarda in sostanza la produzione, la trasformazione e la commercializzazione di determinati prodotti agricoli, mediante l'adozione di misure specifiche, nonché l'approvvigionamento di tali isole in materie prime.

Dal momento che le isole dell'Egeo non sono state riconosciute dai trattati come regioni ultraperiferiche, il regime di misure speciali ha formato l'oggetto di una regolamentazione separata. Le risorse tuttavia sono prelevate dagli stessi Fondi che finanziano il POSEI, e cioè il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e la pianificazione e l'esecuzione degli interventi hanno la stessa struttura e articolazione.

La base giuridica della proposta di regolamento della Commissione per le isole minori dell'Egeo è l'articolo 42 del TFUE, in base al quale "il Consiglio, su proposta della Commissione, può autorizzare la concessione di aiuti: a) per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali; ...".

La proposta di regolamento in esame costituisce un ulteriore adeguamento del regime introdotto nel 1993 e successivamente modificato più volte, da ultimo nel 2006 (regolamento 1405/2006). In applicazione del principio della sussidiarietà, la Commissione ha adottato la proposta con un approccio metodologico partecipativo per quanto riguarda l'adozione e l'applicazione del regime. Le autorità competenti greche elaborano il programma di sostegno e lo sottopongono per approvazione alla Commissione, e possono proporre adattamenti del programma alle condizioni esistenti al momento nelle isole.

2. Le particolari condizioni delle isole del mar Egeo

A giudizio del relatore, il gran numero di piccole isole del mar Egeo costituisce una sfida per eccellenza per la politica di coesione territoriale qual è concepita nel diritto primario dell'Unione europea, dove trova la sua collocazione paratattica accanto alla politica di

coesione economica e sociale. Il sistematico e coerente riferimento alle speciali caratteristiche territoriali di diverse subunità di territorio dell'Unione europea e alle conseguenze di tali specificità per il loro sviluppo socioeconomico ed ecologico deve riflettersi in un quadro chiaro per quanto riguarda l'approccio alla finalità perseguita e all'idoneo intervento politico. Dal punto di vista dell'assetto territoriale, ciò significa il collegamento funzionale tra le singole unità territoriali, l'eliminazione delle discontinuità e il conseguimento dell'accessibilità. L'evidenziazione dei vantaggi relativi di ciascuna regione e l'eventuale specializzazione delle sue funzioni economiche, sociali e ambientali, con il contemporaneo superamento degli svantaggi, costituisce un presupposto necessario per la conservazione della diversità territoriale e del miglioramento della coesione. Inoltre le singole unità territoriali dell'UE, attraverso le loro diverse funzioni, mostrano interazioni, interdipendenze e complementarità nonché dinamiche territoriali che non sono sempre prevedibili. Ciascuna unità territoriale è caratterizzata dal proprio sistema di divisione del lavoro e di specializzazione nonché dalle proprie relazioni e connessioni con altre unità territoriali.

La dispersione delle isole e il loro raggruppamento in arcipelaghi costituiscono ostacoli all'approvvigionamento e al commercio, facendo fortemente lievitare i costi di trasporto. Le reti di trasporto esistenti sono caratterizzate dall'insufficienza e da debolezze strutturali (invecchiamento della flotta, tariffe di trasporto elevate), creando condizioni di "doppia insularità", in quanto l'approvvigionamento delle isole minori avviene per il tramite di altre isole situate in posizione centrale. Le dimensioni limitate, le difficoltà di accesso sia esterne che interne, il calo demografico e l'invecchiamento della popolazione, la mancanza di materie prime fondamentali ed anche di beni pubblici primari (acqua, elettricità, carburante), come pure le condizioni geofisiche e climatiche (territorio roccioso, aziende agricole frammentate, nonché siccità e forti venti), sono gli elementi che determinano l'ambiente particolarissimo delle isole del mar Egeo.

Va anche sottolineato che le isole dell'Egeo costituiscono una frontiera esterna dell'Unione. Oltre alle particolari difficoltà che caratterizzano la produzione agricola delle isole minori dell'Egeo, queste subiscono anche le pressioni esterne delle migrazioni (illegali).

3. La proposta di regolamento della Commissione in esame

Le successive modifiche del regolamento, lo sviluppo della legislazione dell'UE, i risultati dell'applicazione pratica, nonché il nuovo quadro normativo venuto a crearsi con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, impongono di riformulare talune disposizioni e di rinnovare la struttura del regolamento.

La proposta della Commissione che stiamo esaminando s'inquadra nel previsto processo di aggiornamento normativo dell'acquis comunitario/unione in seguito ai cambiamenti introdotti dal trattato di Lisbona. Nel caso specifico, una serie di disposizioni del vigente regolamento n. 1405/2006 vengono adeguate a quanto previsto dai nuovi articoli 290 (atti delegati) e 291 (atti di esecuzione) del TFUE.

L'intenzione della Commissione non è di apportare importanti cambiamenti al regime vigente. Entro il 2011 è attesa una sua relazione con cui verrà mostrato in modo chiaro l'impatto che le misure specifiche hanno avuto fino a oggi e verranno anche proposte

modifiche sostanziali.

Con la riformulazione proposta, gli obiettivi del regolamento risultano più chiari e meglio individuati, e si cerca di migliorare la struttura del testo legislativo affinché corrisponda meglio alle attuali condizioni della sua applicazione.

Da segnalare in modo particolare la proposta della Commissione di aumentare del 20% la parte dei fondi che la Grecia può utilizzare per il regime specifico di approvvigionamento. In accordo con la constatazione formulata nella relazione della Corte dei conti europea sulle misure specifiche a favore dell'agricoltura delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori del mar Egeo (relazione speciale n. 10/2010), la Commissione riconosce che dal 2007 in poi è aumentato il fabbisogno in prodotti essenziali a causa dell'incremento del patrimonio zootecnico e della pressione demografica. L'aumento proposto dalla Commissione non comporta un aumento della dotazione complessiva del regime, che rimane ai livelli degli anni precedenti. Sebbene questa proposta vada nella direzione giusta, in concreto potrà avere conseguenze negative sull'altro versante, quello delle misure specifiche per il sostegno della produzione agricola, sottraendo risorse assegnate in passato a tale finalità.

Si sottolinea che in base alla scheda finanziaria che accompagna la proposta di regolamento i finanziamenti destinati al regime sono iscritti in due linee di bilancio appartenenti al primo pilastro (aiuti diretti) della politica agricola comune (Fondo europeo agricolo di garanzia).

4. Proposte del relatore

Il relatore prende in serissima considerazione le osservazioni della Corte dei conti europea per quanto riguarda sia i singoli aspetti dell'applicazione del regime che la sua efficacia complessiva. Pertanto il programma greco dovrà rispecchiare l'analisi economica approfondita delle necessità dell'agricoltura nelle isole dell'Egeo; dovrà inoltre riflettere una strategia complessiva che definisca chiaramente la relazione fra le diverse misure proposte e gli obiettivi generali perseguiti, nonché l'impatto previsto.

Il concetto di attività agricola, secondo la concezione attuale, è legato in modo ineludibile allo sviluppo economico, sociale ed ecologico sostenibile. La produzione agricola delle isole dell'Egeo deve essere orientata a evitare la dipendenza unilaterale dell'economia locale dalla principale fonte di entrate, il turismo, avendo come preoccupazione principale la conservazione del patrimonio naturale e culturale locale.

Si deve tuttavia sottolineare che la proposta della Commissione recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del mar Egeo ha carattere di rifusione e non di revisione del regolamento vigente. Le relative proposte da parte del Parlamento europeo devono tenere presente la portata normativa del regime, il cui finanziamento si iscrive nel bilancio del primo pilastro della PAC.

Per far fronte alle difficoltà permanenti e strutturali del settore agricolo delle isole dell'Egeo occorrono un approccio sistemico, un'analisi approfondita delle necessità e un orientamento strategico chiaro. Il regime di aiuti alle isole minori dell'Egeo non può, nella sua forma attuale, rispondere in modo frammentato alle sfide di cui si è detto, né è opportuno che lo

faccia. Il relatore ritiene che disposizioni relative alle misure per la protezione dell'ambiente, per lo sviluppo della dimensione rurale del turismo e per il sostegno alle infrastrutture rurali dovranno rientrare in una futura revisione radicale del regime.

Il partenariato rafforzato, dal basso verso l'alto, con le nuove strutture dell'amministrazione locale in Grecia dovrebbe consentire un'applicazione del regime più mirata e meglio corrispondente alle reali esigenze dell'attività agricola nelle isole dell'Egeo.

Inoltre il relatore considera legittimo collegare il versamento degli aiuti alla produzione. Le misure di sostegno hanno lo scopo di garantire la produzione di prodotti agricoli locali, che per la maggior parte sono prodotti tradizionali, a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.

Per quanto riguarda l'adeguatezza delle risorse economica del regime, sia per il sostegno alla produzione agricola che per il regime specifico di approvvigionamento, la Corte dei conti chiarisce che la dotazione disponibile non contribuisce in modo sostanziale alla realizzazione degli obiettivi fissati. Il relatore concorda in linea di principio con la proposta della Commissione di aumentare la quota dei finanziamenti destinata al regime specifico di approvvigionamento, ma ritiene che tale aumento non debba andare a scapito delle risorse per gli aiuti alla produzione locale. Alla luce anche delle critiche formulate al riguardo dalla Corte dei conti, è necessario anzi aumentare in misura maggiore, del 30%, cioè di 1,64 milioni di euro, l'importo da assegnare annualmente al regime specifico di approvvigionamento, contro l'aumento del 20%, vale a dire di 1,09 milioni di euro, proposto dalla Commissione. Inoltre il relatore ritiene che anche gli stanziamenti destinati agli aiuti alla produzione locale debbano essere aumentati nella stessa proporzione (del 30% vale a dire di 5,54 milioni di euro). Conseguentemente, la dotazione complessiva del regime raggiungerà i 31,11 milioni di euro (un aumento di 7,17 milioni di euro rispetto al bilancio vigente).

Il relatore ritiene ovvio che il regime dovrà prevedere anche aiuti per il trasporto dei prodotti agricoli primari o trasformati dalle isole dell'Egeo, nel rispetto della normativa dell'Unione. Non si giustifica la concessione di aiuti per l'approvvigionamento delle isole con prodotti essenziali senza la concessione di aiuti anche per la successiva spedizione dei beni prodotti verso l'Unione e i mercati lontani. È evidente che il trasporto dei prodotti locali dalle isole minori dell'Egeo è gravato degli stessi costi supplementari che si devono sostenere per portare nelle isole i prodotti essenziali. Per tale ragione si propone di applicare al trasporto, per analogia, le disposizioni riguardanti il regime specifico di approvvigionamento.

Infine, una serie di emendamenti di carattere tecnico riguardano la formulazione delle disposizioni che prevedono la delega alla Commissione del potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del TFUE o atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 dello stesso TFUE. Essendo state già concordate tra le istituzioni le cosiddette "disposizioni standard" ai fini di una formulazione uniforme delle disposizioni in questione, questi emendamenti sostituiscono opportunamente il corrispondente testo della proposta della Commissione. Analogamente, il termine "condizioni uniformi", utilizzato frequentemente nella proposta della Commissione in relazione agli atti di esecuzione, è un termine destinato esclusivamente agli atti delegati e va pertanto sostituito opportunamente.

PROCEDURA

Titolo	Misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo (rifusione)
Riferimenti	COM(2010)0767 – C7-0003/2011 – 2010/0370(COD)
Presentazione della proposta al PE	17.12.2010
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	AGRI 18.1.2011
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	JURI 18.1.2011
Pareri non espressi Decisione	JURI 3.10.2011
Relatore(i) Nomina	Georgios Papastamkos 26.1.2011
Esame in commissione	27.6.2011
Approvazione	26.9.2011
Esito della votazione finale	+: 29 -: 0 0: 6
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	John Stuart Agnew, Richard Ashworth, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Robert Dušek, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Luís Paulo Alves, Spyros Danellis, Vincenzo Iovine, Giovanni La Via, Maria do Céu Patrão Neves, Jacek Włosowicz
Deposito	3.10.2011